

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

Lettera per il Cliente 12 novembre 2024

RICALCOLO ACCONTI D'IMPOSTA 2024

OGGETTO: Acconti d'imposta 2024.

Lunedì 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dei contributi INPS per i soggetti iscritti, della cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d'imposta IRES, IRPEF (e imposta sostitutiva dei forfetari) e IRAP si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un "ricalcolo" degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.

Quest'anno, per chi ha deciso di aderire al concordato preventivo biennale, il versamento del secondo acconto deve essere gestito con maggiore attenzione e necessita in ogni caso di un "ricalcolo" rispetto a quanto versato in sede di primo acconto.

La scadenza in esame non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

L'**acconto IRPEF** è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l'**acconto IRES** dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l'imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

- **acconto non dovuto**, qualora l'imposta dovuta e desunta dal rigo "Differenza" del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
- **acconto in unica soluzione**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre – 2 dicembre quest'anno;
- **acconto in due rate**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

Chi accede a tali regimi nel primo anno d'imposta 2024 non è tenuto al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva: il soggetto verserà l'eventuale saldo dell'IRPEF per l'anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario.

Per la seconda rata d'acconto il versamento deve essere fatto in un'unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d'acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Si ricorda che dal 2022 il **limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili**, ai soggetti intestatari di conto fiscale, è stato elevato a **2 milioni di euro**. Il limite, precedentemente fissato in 700.000 euro, era già stato aumentato dal decreto "Sostegni-bis" ed infine stabilito appunto in 2 milioni di euro dal comma 72 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022.

Codici tributo

I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

1791 – anno di riferimento 2024 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario acconto – seconda rata o in unica soluzione

4034 – anno di riferimento 2024 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

2002 – anno di riferimento 2024 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

3813 – anno di riferimento 2024 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo "storico" e quello "previsionale".

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l'IRPEF che per l'IRES che per l'IRAP.

Il metodo previsionale

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "metodo previsionale").

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

Il calcolo per chi ha aderito al Concordato preventivo biennale

Per chi avesse aderito al Concordato preventivo biennale:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D. Lgs. n. 13/2024;
- b) se l'acconto dell'IRAP è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 13/2024;
- c) se l'acconto è determinato con il metodo previsionale, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Nel calcolo dell'acconto con il metodo previsionale si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.19).

Qualora si adotti il metodo storico e il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d'imposta precedente (2023), vi è comunque l'obbligo di versare a titolo di acconto la maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024.

Evidenziamo come, in generale, dovrebbe risultare più conveniente calcolare la seconda rata di acconto 2024 utilizzando il metodo storico, in quanto il 10% della maggiorazione è inferiore alle aliquote IRES e IRPEF altrimenti applicabili.

Nel caso di società o soggetti trasparenti, impresa familiare compresa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento della maggiorazione, in caso di calcolo degli acconti con il metodo storico, deve essere effettuata pro quota dai singoli soci o associati sulla base della quota di partecipazione agli utili.

Ravvedimento degli acconti

Agli omessi, insufficienti (se ricalcolati col metodo previsionale) o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997. Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti si applica la **sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo** e gli interessi di mora.

Tali disposizioni interessano tutti i versamenti fiscali in acconto (e quindi anche cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario, Ivie e Ivafe), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi.

Gli omessi, tardivi e insufficienti versamenti possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dalla Legge n. 190/2014.

Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest'anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

- **IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni** - L'acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell'applicazione per l'anno precedente dell'imposta sostitutiva agevolata.
- **IRPEF/benzinai** - La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- **Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi** - L'art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi. Occorre quindi determinare

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

l'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.

PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa, il calcolo ed il versamento degli acconti si presenta come un'operazione piuttosto complicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l'eventuale ricalcolo degli acconti.

I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale, potranno anche fornirci le dovute istruzioni compilando e recapitandoci l'allegato modello.

NOVITÀ: I Clienti, soci in trasparenza di società/associazioni/imprese familiari che non seguiamo direttamente, dovranno inoltre procurarsi una certificazione rilasciata dal legale rappresentante della società/associazione/impresa familiare, che attesti la misura del reddito concordato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 12 novembre 2024

Spett.le Studio

OGGETTO: Richiesta ricalcolo riduzione acconti 2024.

Dichiariamo di:

- aver compreso le informazioni da Voi forniteci e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto ampio tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte

- aver compreso che l'omesso o insufficiente versamento degli acconti dovuto potrebbe comportare l'addebito di sanzioni

e Vi chiediamo di ricalcolare gli acconti delle imposte e di eventuali contributi di nostra competenza da versare a titolo di acconto nell'anno 2024 sulla base delle seguenti indicazioni:

☐ IRPEF (ed eventualmente ☐ INPS)

imponibile netto per il periodo d'imposta 2024 da noi previsto in euro _____,00

• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00

☐ Imposta sostitutiva forfetari (ed eventualmente ☐ INPS)

imponibile netto per il periodo d'imposta 2024 da noi previsto in euro _____,00

• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00

☐ IRES

imponibile netto per il periodo d'imposta 2024 da noi previsto in euro _____,00

• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00

☐ IRAP

imponibile netto per il periodo d'imposta 2024 da noi previsto in euro _____,00

Vi solleviamo fin d'ora da ogni responsabilità qualora la nostra previsione risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello REDDITI 2025 (redditi di competenza 2024).

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____